

NOTA INFORMATIVA 6/2024:

RIFORMA FISCALE: DECRETO IRPEF

INDICE:

1. Nuovi scaglioni e aliquote Irpef nel 2024 e incremento delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati;
2. Decurtazione della detrazione Irpef per spese in caso di redditi superiori a 50.000 euro;
3. Incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato;
4. Abolizione dell'ACE.

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 (primo modulo di riforma dell'Irpef) riformula gli scaglioni e le aliquote Irpef; modifica le detrazioni per redditi di lavoro dipendente; restringe le detrazioni Irpef sulle spese; introduce incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato.

1. NUOVI SCAGLIONI E ALIQUOTE IRPEF NEL 2024 E INCREMENTO DELLE DETRAZIONI PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

a. Nel 2024 gli scaglioni e le aliquote Irpef sono i seguenti:

- fino a 28.000 euro: 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
- oltre 50.000 euro: 43%;

con la riduzione di due punti dell'aliquota applicabile ai redditi compresi tra i 15.000 ed i 28.000 euro (ora accorpati).

b. La detrazione Irpef riconosciuta ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati (tra i quali, redditi per borse di studio, amministratori e collaboratori coordinati e continuativi) sale da 1.880 euro a 1.955 euro, fermo restando il trattamento integrativo di 100 euro al mese massimo (ex bonus Renzi) a favore dei soggetti che già ne beneficiavano.

c. Regioni e Comuni potranno modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali regionali e comunali applicabili per il 2024 entro il maggior termine del 15 aprile 2024.

2. DECURTAZIONE DELLA DETRAZIONE IRPEF PER SPESE IN CASO DI REDDITI SUPERIORI A 50.000 EURO

La detrazione Irpef del 19% sugli oneri e spese (es. spese scolastiche, funebri, premi assicurativi vita e infortuni) è ridotta di un ammontare fisso pari a 260 euro laddove il contribuente sia titolare di un reddito superiore a 50.000 euro, fermo restando che la detrazione complessiva (al netto dei 260 euro) spetta:

- per l'intero, qualora il reddito complessivo non ecceda l'importo di euro 120.000;
- per la parte corrispondente al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

3. INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

I titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni, hanno diritto, per il periodo d'imposta successivo (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), ad una deduzione dal reddito pari al 20% del minore tra:

- il costo effettivo relativo ai nuovi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico, voce B9), rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (o alle corrispondenti voci di costo del personale per i soggetti che non redigono il bilancio).

Il costo relativo a nuovi assunti rientranti in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (es. disabili o donne di qualsiasi età con almeno due figli), è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione che saranno determinati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Per applicare la deduzione è altresì necessario che il numero dei dipendenti (sia quelli a tempo indeterminato, sia quelli complessivi) al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L'agevolazione può essere combinata con i seguenti sgravi dei contributi previdenziali:

- 50% per un triennio, fino a 3.000 euro annui, sull'assunzione a tempo indeterminato di giovani con meno di 30 anni;
- 50% (inclusi i contributi INAIL) sull'assunzione a tempo determinato (fino ad un massimo di 12 mesi) o a tempo indeterminato (fino ad un massimo di 18 mesi) di donne svantaggiate (es. almeno 50 anni e disoccupate da oltre 12 mesi);

- fino al 100% (fino ad un massimo di 12 mesi) sull'assunzione di beneficiari dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro;
- esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (fino ad un massimo di 18 mesi) sull'assunzione di soggetti con almeno 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi.

4. ABOLIZIONE DELL'ACE

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è stata abrogata l'ACE (Aiuto alla Crescita Economica), ferma restando la possibilità di utilizzo delle residue eccedenze pregresse fino a loro esaurimento.